

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1959

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICELI, GRIFONE, AMENDOLA PIETRO, AMICONI, ANGELINI LUDOVICO, ASSENNATO, BARDINI, BELTRAME, BIANCO, BIGI, CALASSO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, COLOMBI ARTURO RAFFAELLO, COMPAGNONI, CONTE, DI PAOLANTONIO, FERRARI FRANCESCO, FIUMANÒ, FOGLIAZZA, FRANCAVILLA, GIORGI, GOMEZ D'AYALA, GREZZI, GULLO, LACONI, KUNTZE, MAGNO, MARICONDA, MESSINETTI, MISÈFARI, MONASTERIO, MUSTO, NAPOLITANO GIORGIO, PELLEGRINO, PIRASTU, POLANO, ROMEO, SCIORILLI BORRELLI, SFORZA, SILVESTRI, SPALLONE, SPECIALE

Presentata il 28 gennaio 1960

Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La conduzione con rapporti di colonia parziaria è ancora presente in una parte non trascurabile del nostro territorio. La indagine I. N. E. A. del 1951, attribuiva a tale tipo di impresa agraria la conduzione dell'11,1 per cento di tutti i terreni produttivi di proprietà privata, 2,5 milioni di ettari all'incirca.

Particolarmente diffuso è il rapporto di colonia parziaria nelle regioni meridionali ed insulari: secondo l'indagine citata nel mezzogiorno continentale interessava il 13,3 per cento della superficie produttiva di privato, nella Sardegna il 22,6 per cento, nella Sicilia il 35,8 per cento. Per questo la colonia si può definire contratto prevalentemente meridionale.

In tale contratto la caratteristica fondamentale è l'atipicità normativa, cioè la mancanza di norme costanti valevoli per regioni o zone sia pur limitate: è variabile la misura degli apporti del concedente, apporti che in

molti casi mancano del tutto sostanziano la colonia in una edizione peggiorata dello affitto a canone quotativo; è variabile l'oggetto della concessione; è variabile la durata; sono variabili le quote di riparto.

Anche la denominazione che assume lo stesso contratto sono delle più varie: colonia, mezzadria impropria, compartecipazione.

Ma tra le tante caratteristiche variabili una caratteristica rimane costante e comune a tutti i contratti, la condizione di arretratezza e di esosa soggezione a cui è sottoposto il colono.

In molte zone del Mezzogiorno, infatti, i terreni condotti a colonia sono in genere di esigua superficie, lontani dai centri abitati, privi di alloggi, di ricoveri, di acqua potabile, di strade di accesso. Il prodotto di questi terreni sarebbe di per sé già insufficiente per il sostentamento della famiglia colonica, eppure parte non trascurabile (dal 33 al 50 per cento) delle culture erbacee

è prelevata dal concedente, mentre spesso tutto il frutto delle culture arboree (le parti di maggior valore della produzione) è di esclusiva pertinenza padronale e da esso il colono si vede completamente escluso. Spesso anche le operazioni di raccolta dei prodotti del soprasuolo sono affidati ad altri lavoratori e non ai coloni insediati.

Regalie e prestazioni di tipo feudale falcidiano gli scarsi residui dei proventi del colono ed umiliano la dignità umana dei suoi familiari.

In queste condizioni di insediamento, di vita, di lavoro del colono nessun ragionevole progresso ad ammodernamento agrario si sono realizzati nelle zone a colonia: vi imperano le culture ed i metodi tradizionali e preclusa appare in esse la possibilità di attuare quelle trasformazioni e conversioni culturali che l'attuale stadio di sviluppo dell'agricoltura impone in tutto il paese.

* * *

Le condizioni di estremo disagio dei coloni e l'esigenza di promuovere lo sviluppo delle attività produttive in agricoltura imposero, subito dopo la liberazione del Mezzogiorno, una disciplina più umana dei contratti di colonia parziaria.

Fu emanato, in conseguenza, quel decreto 19 ottobre 1944, n. 311, che, insieme all'altro in pari data per la concessione delle terre incolte ai contadini, costituì uno strumento democratico efficace per promuovere l'avanzata liberatrice delle masse contadine meridionali.

In tale decreto per la prima volta furono maggiorate per legge a favore dei coloni le quote irrisorie di riparto imposte da secoli dal prepotere padronale. Ostinata fu l'apparizione dei proprietari all'applicazione della legge e dure furono le lotte dei contadini per attuarla. Agitazioni e scioperi si verificarono in passato, nelle Puglie, in Sicilia, in Calabria, in Lucania, in Sardegna, in Campania, nel Lazio dal 1944 al 1946 e portarono ad accordi locali spesso violati dai concedenti. Nel 1947 il problema di migliorare in base alla legge le condizioni dei coloni parziari si pose con acutezza maggiore che nelle annate precedenti in Puglia, in Lucania in Calabria ed in Sicilia. Intense in quell'anno furono le lotte che culminarono nello sciopero generale in Puglia e Lucania a fine novembre.

In conseguenza di queste agitazioni, nel corso delle quali gravi e numerosi furono gli incidenti, fu emanata in Sicilia una legge

regionale e furono conclusi tra Confida e Conferterra nuovi accordi, noti sotto il nome di accordi « appulo-lucani ».

Ma entrambi i provvedimenti non hanno risolto il problema: la legge regionale siciliana ha avuto validità limitata nel tempo, gli accordi appulo-lucani superarono per breve tempo e per limitate zone soltanto alcune questioni interpretative del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311. Sin dal dicembre 1947 il Governo ed il Presidente del Consiglio del tempo, dopo la conclusione dei citati accordi appulo-lucani, avevano promesso di affrontare, ed a breve scadenza, il problema della disciplina contrattuale della mezzadria impropria con provvedimenti di legge. Si affrontò invece la regolamentazione legislativa dei contratti di mezzadria classica (legge 4 agosto 1948, n. 1049) e dei contratti d'affitto (legge 18 agosto 1949, n. 1140) mentre si lasciò insoluta quella dei contratti di colonia parziale.

Alle proposte di deputati delle sinistre tendenti ad inserire nella disciplina legislativa dei contratti di mezzadria classica anche quella dei contratti di colonia parziaria si oppose il Governo: nella seduta del 9 luglio 1948 alla Camera dei Deputati per giustificare questa opposizione, l'allora Ministro dell'agricoltura ebbe nuovamente a promettere la presentazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa. Analogo impegno aveva assunto il Presidente del Consiglio il 16 giugno 1948 a conclusione del dibattito parlamentare sul programma del Governo.

Ma nonostante le insistenze dei parlamentari e le sollecitazioni delle Organizzazioni sindacali, le promesse a favore dei coloni parziari non sono state mantenute. Una proposta di legge di iniziativa parlamentare, n. 124, presentata sull'argomento in questione il 7 ottobre 1948 da deputati comunisti e socialisti non è stata mai presa in esame.

Non dello stesso avviso dei vari governi succedutisi dopo il 1947 è stato il Parlamento. Infatti nella decennale discussione della legge sui patti agrari, sempre presente e da tutti accolta è stata l'esigenza di porre fine alle inumane condizioni di sfruttamento economico e di soggezione feudale imposte ai coloni parziari. Il titolo IV della legge sui patti agrari approvata dalla Camera il 22 novembre 1950, contiene nei suoi articoli dal 45 al 53 norme che disciplinano i contratti di colonia parziaria a compartecipazione; esse tra l'altro, migliorano le quote di riparto a favore dei coloni, impediscono la concessione separata dal

suolo del soprasuolo, garantiscono al colono la disponibilità del prodotto. Le norme in parola non solo sono state approvate senza discussione ed all'unanimità dell'Assemblea, ma sono state per intero ed in modo sostanzialmente identico ripresentate nella II legislatura nelle proposte di legge sia d'iniziativa dei deputati socialisti e comunisti, (proposta Sampietro n. 233) sia d'iniziativa di deputati democristiani (proposta Gozzi n. 865) sia d'iniziativa governativa (disegno di legge n. 2065).

Le note vicende parlamentari e politiche che non hanno consentito l'approvazione della legge di riforma dei patti agrari hanno anche impedito che si promulgasse quella disciplina legislativa dei contratti di colonia che tutti i settori politici democratici avevano mostrato di voler fare adottare.

Ma la forzata stasi legislativa, mentre trova i contratti di affitto già disciplinati per legge ed ancorati all'equo canone, mentre trova i contratti di mezzadria regolati da lodo De Gasperi che ha assunto valore di legge, lascia affatto scoperti di valida disciplina giuridica proprio i contraenti più miseri e soggetti: i coloni parziari.

Infatti non può ritenersi, nel momento attuale, soddisfacente il decreto n. 311 del 1944, decreto emanato in periodo di emergenza quando l'approvvigionamento dei cereali era l'esigenza più inderogabile dei lavoratori, e d'altro canto non si può nascondere il fatto che nemmeno le norme del citato decreto vengono oggi più applicate tanto è vero che le commissioni per esso istituite da anni sono inopere.

* * *

Un tale stato di oblio del problema e la mancanza di qualsiasi indicazione di prospettiva per affrontarlo, unitamente all'aggravarsi della situazione economica dei coloni, specie nel mezzogiorno, ci hanno indotto ad elaborare la proposta di legge che abbiamo l'onore di presentarVi.

Questa proposta non affronta tutte le complesse questioni dei rapporti colonici ma solo le più attuali ed indilazionabili.

Viene innanzitutto ed in modo inequivocabile (articolo 2) definito il « conferimento di nudo terreno » che così frequente è nelle colonie meridionali e per esso vengono stabilite le quote minime di riparto a favore del colono (articolo 2).

È tassativamente sancito (articolo 3) il divieto di concessione riparata del suolo e dal soprasuolo, separazione che sino ad oggi è stata all'origine della miseria dei coloni e dell'arretratezza delle zone coloniche meridionali. Per i contratti esistenti si prevede una regolamentazione dei rapporti tale che tenda a riunire nelle mani del colono tutte le specie di coltivazioni, salvaguardando i diritti e gli interessi degli altri contraenti coltivatori o partecipanti eventualmente cointeressati.

Le quote di riparto dei frutti degli alberi (articolo 4) quando non vengono unificate con quelle del suolo nello stesso contratto, sono maggiorate a favore del colono in ragione inversa alle percentuali originarie percepite. Ai coloni attualmente esclusi del tutto dai frutti degli alberi viene assegnata una quota del 10 per cento; ulteriori maggiorazioni (articolo 5) vengono previste per i coloni miglioratari.

È assicurata al colono la piena disponibilità dei prodotti di sua spettanza e gli è consentito di trattenere in custodia la parte controversa in caso di vertenza (articolo 6).

Prestazioni ed obblighi di ogni tipo sono vietati senza che ciò possa dar luogo a rivalse o a modifiche dei riparti minimi fissati per legge (articolo 7).

Il contenuto di queste norme riproduce sostanzialmente quello degli articoli già unanimemente approvato da Commissione ed Assemblea nella passata legislatura.

Non vi è alcun motivo perché, in condizioni di maggior disagio per le categorie dei coloni e di maggiore esigenza di sviluppo agricolo nelle zone interessate, le norme stesse non trovino il generale consenso.

Per tali ragioni vogliamo confidare che la Camera voglia esaminare attentamente e celermente la nostra proposta per confortarla della sua piena approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, sono sostituiti dal seguente:

« Nei contratti individuali o collettivi di colonia parziaria o di compartecipazione o di mezzadria impropria, il riparto dei prodotti e degli utili tra concedente e colono deve effettuarsi nei modi seguenti:

a) nel caso in cui il concedente conferisca soltanto il nudo terreno i prodotti e gli utili si ripartiscono nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono;

b) qualora il concedente di un nudo terreno partecipi alle spese di coltivazione, esclusa la manodopera, in parti uguali col colono, i prodotti e gli utili si ripartiscono in ragione di due quinti al concedente e di tre quinti a favore del colono;

c) la quota dei prodotti e degli utili a favore del concedente indicata nella precedente lettera b) sarà aumentata proporzionalmente nel caso di concorso del concedente stesso alle spese colturali in misura superiore alla metà, ma la quota spettante al colono non può essere mai inferiore al 53 per cento;

d) quando il concedente partecipi alle spese colturali in misura inferiore alla metà la sua quota di prodotti e di utili sarà proporzionalmente ridotta rispetto a quella indicata nella precedente lettera b); in tal caso il colono può rimborsare al concedente le spese sostenute, alla chiusura dei conti, dividendo prodotti ed utili nella misura indicata nella precedente lettera a) ».

ART. 2.

Intendesi per conferimento di nudo terreno non solo quello della nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive da frutto, ma anche quello del terreno sul quale esistono piante arboree od arbustive da frutto se il prodotto delle stesse è di completa pertinenza del concedente ovvero se la quota della produzione arborea od arbustiva spettante al colono non superi il 10 per cento del valore delle colture erbacee.

Il godimento della casa colonica e di costruzioni necessarie alla coltivazione del suolo od all'allevamento del bestiame di qualsiasi tipo non altera la qualifica di nudo terreno.

ART. 3.

Dall'entrata in vigore della presente legge non è ammessa la concessione separata del suolo dal soprasuolo o comunque delle coltivazioni dello stesso fondo.

Nei contratti in vigore di concessione separata del suolo dal soprasuolo il coltivatore diretto, colono o compartecipante ha diritto di sostituirsi al proprietario o contraente non coltivatore effettuando i riparti nella misura indicata dagli articoli 1 e 4 della presente legge.

Nell'ipotesi di concessione separata del suolo e del soprasuolo a soli coltivatori diretti, coloni o compartecipanti, questi potranno definire d'accordo le quote di suolo e soprasuolo da attribuire a ciascuno di essi effettuando i riparti, proporzionalmente, nella misura di cui al comma precedente.

ART. 4.

Nel caso di esistenti contratti di colonia nei quali con aliquote di riparto diverse è concesso allo stesso colono il suolo ed il soprasuolo, il colono può richiedere alla Sezione specializzata del tribunale di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, l'unificazione del contratto e la fissazione di una quota unitaria di suddivisione di tutti i prodotti ed utili del fondo.

Tale quota, anche per gli esistenti contratti di quota unitaria, non sarà inferiore al 55 per cento nel caso che il colono partecipi a metà delle spese di coltivazione, esclusa la manodopera.

In mancanza di tale richiesta del colono si continuerà a far luogo a ripartizioni con quote diverse nel modo seguente:

I prodotti del suolo saranno suddivisi secondo le norme di cui al precedente articolo 1.

Le quote di riparto dei prodotti e degli utili delle colture legnose, arbustive, industriali spettanti al colono saranno quelle contrattuali maggiorate di una aliquota delle quote di spettanza padronale pari:

a) al 10 per cento se la quota contrattuale spettante al colono è superiore al 50 per cento;

b) al 20 per cento se la quota contrattuale spettante al colono è inferiore al 50 per cento.

Nel caso che il colono sia escluso dalla partecipazione al frutto delle colture arboree ed arbustive esistenti nel fondo concesso, il

colono stesso, il quale non intenda avvalersi della facoltà attribuitagli dal comma 1° del presente articolo, avrà diritto al 10 per cento dei prodotti delle colture arboree ed arbustive.

ART. 5.

Qualora il colono o il suo dante causa abbia comunque eseguito in tutto o in parte, a proprie spese l'impianto di colture arboree od arbustive, oltre al diritto del colono stesso al rimborso secondo legge delle spese per i miglioramenti eseguiti, le quote di ripartizione a favore del colono stabilite dai precedenti articoli sono aumentate del 20 per cento se il concorso alle spese di impianto è stato inferiore al 50 per cento, e del 40 per cento se tale concorso è stato superiore al 50 per cento.

ART. 6.

Tutti i prodotti si dividono sul fondo nella misura indicata dai precedenti articoli con l'intervento dei contraenti i quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità delle parti di loro pertinenza.

In caso di controversia, individuale o collettiva, il colono è autorizzato a trattenerne in custodia le quote controverse.

ART. 7.

Nei contratti di cui all'articolo 1 della presente legge gli obblighi colonici, le onoranze, le regalie, le prestazioni di lavoro, gratuito o semigratuito, comunque configurati, denominati o motivati, sono vietati senza che ciò dia luogo a modificazioni delle quote di riparto e delle disposizioni sopra riportate, o di quelle più favorevoli per il colono stabilite da patti privati usi o consuetudini.

ART. 8.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.

Le clausole difformi dei contratti collettivi od individuali sono sostituite di diritto dalle disposizioni della presente legge, salvo che prevedano condizioni più favorevoli per il colono.

Del pari, gli usi più favorevoli al colono prevalgono sulle singole disposizioni di legge.